



Tribunale di Trento

N. **6**/2019 CP

Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

| | |
|------------------------|------------------|
| dott. Guglielmo Avolio | presidente |
| dott. Roberto Beghini | giudice |
| dott. Benedetto Sieff | giudice relatore |

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta anche a seguito del provvedimento di questo tribunale del 4 ottobre 2019, depositato il 7 ottobre 2019;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2016, 2017, 2018, doc. 4, 5, 6 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

considerato che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, trattandosi di procedere alla cessione dell'azienda in continuità di esercizio, appare congruo assegnare un termine di novanta giorni per lo scioglimento della riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di novanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Roberto Gonzo;


dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.,

disponendo che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.


Trento,

- 8 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi



Il presidente
Guglielmo Avolio



TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 11 NOV 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi

